



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 126.05

Rif.:

Allegati:

Circolare n. 18/D

Roma, 6 maggio 2005

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, p.c.: All' Area Centrale Affari Giuridici
e Contenzioso SEDE

All' Area Centrale Gestione Tributi
e Rapporti con gli Utenti SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Direttore SEDE

Al Dipartimento per le politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 ROMA

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza – Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile 00185 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario SE.C.I.T. ROMA

Al Ministero delle attività produttive
Dir.Gen.En..Ris.Min.
Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Al Ministero dell'interno
P.zza del Viminale,1
00184 ROMA

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Alla Confindustria
Via dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA

All'ENI S.p.a.
P.zza E.Mattei, 1
00144 ROMA

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 ROMA

All'Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
00186 ROMA

Alla Federchimica-Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10
00144 ROMA

OGGETTO: Legge 23.8.2004, n.239. Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio oli minerali. Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi. Nuove procedure.

Come noto, la legge 23.8.2004, n.239, pubblicata nella G.U. n.215 del 13.9.2004, ha disposto all'art.1, comma 2, lett.a) la liberalizzazione, tra l'altro, delle attività di produzione e stoccaggio di oli minerali pur sottoponendo, al comma 56 del medesimo articolo, determinate fattispecie (installazione ed esercizio nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli

minerali, dismissione degli stessi, variazione della capacità complessiva di lavorazione, variazione superiore al 30 per cento della capacità complessiva di stoccaggio) a regime autorizzatorio.

Diretto corollario del suddetto principio generale è la previsione contenuta nel comma 58 dell'art.1 a tenore della quale le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non rientranti tra le variazioni di capacità complessiva soggette ad autorizzazione, nonché quelle degli oleodotti sono liberamente effettuate dall'operatore.

1. Modifiche degli impianti

Dalle disposizioni sopracitate consegue sostanzialmente il superamento del sistema recato dal D.P.R.18.4.1994, n.420, che ha disciplinato i regimi di concessione e di autorizzazione previsti per l'installazione degli impianti di cui sopra, nonché dal D.M.11.1.95, così come modificato dal D.M.26.7.1996, il quale ha introdotto specifiche procedure semplificate per la realizzazione di opere minori (autorizzazione tacita per decorso del termine ed inizio di attività a seguito di comunicazione).

Il medesimo art.1 della legge n.239/04 prescrive, inoltre, al comma 58, l'osservanza della vigente normativa fiscale.

Al riguardo, si osserva che l'Amministrazione finanziaria è interessata, in via generale, dalle procedure afferenti il regime amministrativo degli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali per la tutela degli interessi fiscali connessi con l'installazione, ma anche con l'ampliamento e la modifica dei medesimi.

Con riferimento a tali due ultimi aspetti, ciò viene assicurato, all'occorrenza, mediante l'individuazione e l'adozione di prescrizioni vincolanti da osservare, da parte dell'operatore interessato, in occasione della realizzazione di nuove opere all'interno dei suddetti stabilimenti che ne vadano comunque a modificare la costituzione quali, tra le più rilevanti, la ristrutturazione di reparti, l'installazione di nuovi impianti, gli interventi sui sistemi di recinzione o il cambio di destinazione dei serbatoi.

Le misure prescrittive in questione, finalizzate a garantire la gestione dei tributi rimessi alla cura di questa Agenzia, costituiscono manifestazione puntuale di una più vasta funzione di vigilanza cui la stessa Agenzia è

chiamata in relazione all'art.18 del T.U. approvato con D.Leg.vo 26.10.95, n.504.

Permanendo, in tale ambito, inalterate le preminenti esigenze di tutela fiscale, si rende necessario un onere di preventiva comunicazione di tali modifiche che oltretutto, passando a richiamare le fonti tributarie applicabili agli oli minerali detenuti negli impianti, risponde a quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'art.5 del citato T.U. nonché all'obbligo di denuncia prescritto dall'art.25 del T.U., disposizioni i cui moduli procedurali presiedono al rilascio della licenza di esercizio.

A ciò si aggiunge che la licenza di cui all'art.63 del T.U., atto che abilita l'operatore all'esercizio dell'impianto sia pure per il solo aspetto fiscale, richiede necessariamente il suo continuo aggiornamento onde tener conto delle variazioni intervenute nella costituzione dello stesso.

Ulteriori specifiche considerazioni valgono, ancora, per le fattispecie già previste dal punto 5 dell'allegato A al citato D.M. 26.7.96 ovvero i cambi di destinazione serbatoio di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi commerciali ad accisa assolta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non sottoposti ad accisa.

La detenzione delle suddette tipologie di oli minerali in depositi che, di regola, custodiscono prodotti ad imposta assolta presuppone l'applicazione di apposite discipline agevolative quali, ad esempio, quelle fissate dal D.M. 17.5.95, n. 322, e dal D.M. 14.12.2001, n. 454.

La vigenza nei casi di specie di stringenti obblighi tributari, implicanti anche vincoli di stoccaggio separato (ad es., nei cosiddetti depositi "intermedi") e di separata contabilizzazione (ad es., carburanti agricoli), nonché il divieto di detenzione previsto, in via generale, per tale tipologia di depositi dall'art.25 del T.U., comportano il mantenimento del preventivo assenso di questa Agenzia all'effettuazione dei suindicati cambi di destinazione serbatoio.

2. Adempimenti dell'operatore e conseguente attività di verifica

Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, resta immutato in capo al titolare dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali l'obbligo di comunicare, preventivamente, all'Ufficio Tecnico di Finanza

(UTF) o Ufficio delle Dogane territorialmente competente le modifiche:

- comportanti variazioni della capacità complessiva di stoccaggio inferiori al 30% di quella autorizzata;
- incidenti sulla costituzione o sull'assetto tecnico dei suddetti impianti, già ricomprese negli allegati A e B al citato D.M. 26.7.96.

La preventiva comunicazione da parte dell'operatore economico della modifica, non più sottoposta ad autorizzazione, dell'impianto di lavorazione o di deposito aziona un'attività di verifica da parte dell'UTF o Ufficio delle Dogane che può condurre, se lo richieda l'intervento, alla tempestiva individuazione di specifiche prescrizioni per la tutela degli interessi fiscali, da comunicare al predetto operatore prevedendo un congruo termine per ottemperare.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'UTF o Ufficio delle Dogane, nell'ambito dei poteri di controllo allo stesso attribuiti e previa diffida a conformarsi alle misure prescritte, dispone con atto motivato il divieto di realizzare la modifica comunicata o, se già posta in essere, il divieto di proseguire l'attività e la rimozione di quanto realizzato nell'impianto.

Diversamente, le modifiche dei depositi commerciali ad accisa assolta comportanti il cambio di destinazione serbatoi di oli minerali, e relativi oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non sottoposti ad accisa, sono subordinate al preventivo assenso dell'UTF o Ufficio delle Dogane.

Pertanto, l'esercente deposito commerciale presenta una specifica richiesta al suddetto Ufficio. Qualora entro trenta giorni dalla ricezione della medesima richiesta non venga notificato alcun atto da parte dell'UTF o Ufficio delle Dogane, l'esercente può dare inizio alla realizzazione dell'opera.

Dei provvedimenti che impongono prescrizioni all'operatore economico e di quelli di contenuto negativo viene inviata copia alla competente Direzione regionale nonché a quest'Area centrale.

3. Variazione titolarità dell'impianto

La liberalizzazione del settore operata dalla legge 23.8.2004, n.239, ha interessato anche le vicende inerenti il trasferimento della titolarità degli impianti che, diversamente dalla precedente disciplina, non sono più sottoposte ad autorizzazione.

Trattasi delle fattispecie di variazione del soggetto imprenditore, titolare dell'impianto di lavorazione o di deposito, che può conseguire, ad esempio, da un trasferimento dell'azienda, dall'affitto della medesima o, qualora assuma la forma societaria, da una modificazione della ragione sociale o da operazioni straordinarie quali la trasformazione (art.2498 c.c. e ss.), la fusione (art.2501 c.c. e ss.) e la scissione (art.2506 c.c. e ss.).

Al riguardo, si osserva che è venuta a cessare l'efficacia delle disposizioni che prevedevano autorizzazioni per la voltura della concessione o per la locazione del deposito subordinandone l'esecutività al nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, il soggetto subentrante nella titolarità della gestione dell'impianto presenta direttamente all'UTF o Ufficio delle Dogane una richiesta di voltura della licenza di esercizio allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta (ad es., contratto di affitto registrato, atto pubblico di fusione depositato).

Verificata la suddetta documentazione ed accertati eventuali precedenti in linea finanziaria sul richiedente, l'UTF o Ufficio delle Dogane rilascia la licenza di esercizio.

Dell'avvenuta voltura della licenza di esercizio viene data notizia alla competente Direzione regionale nonché a quest'Area centrale ed all'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ad esclusione dei depositi già sottoposti a concessione od autorizzazione prefettizia, unitamente a copia della relativa istanza.

Allo scopo di garantire la continuità dell'attività dell'impianto, qualora il procedimento di riorganizzazione societaria non sia esaurito od occorra acquisire ulteriori elementi di cognizione, il suddetto Ufficio rilascia una licenza provvisoria che, conclusa la fase istruttoria, può essere convertita in definitiva o revocata.

La descritta procedura sostituisce le analoghe disposizioni impartite con la lett.b) della circolare n.111 del 6.4.89, prot.n.1404/X.

Per le medesime finalità di continuità aziendale, nel caso di titolarità di più impianti dislocati sul territorio nazionale, resta invariata la possibilità per il soggetto subentrante di richiedere all'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, in attesa del perfezionarsi dei provvedimenti di voltura, di avvalersi degli atti di natura tributaria rilasciati al precedente titolare, allegando copia della documentazione comprovante la variazione intervenuta.

In tale ambito, qualora i relativi procedimenti non siano ancora conclusi, l'Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti può consentire al soggetto subentrante di continuare ad esercire gli impianti ritenendo efficaci nei confronti del medesimo i suddetti atti, ivi comprese le licenze di esercizio.

4. Procedimenti non esauriti alla data di entrata in vigore della legge n.239/04.

In attesa della individuazione dei nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di cui al comma 56 dell'art.1 della legge n.239/04, i cui lavori in sede ministeriale sono stati già avviati, la circolare del Ministero delle attività produttive n.165 del 7.10.2004, consultabile sul sito www.attivitàproduttive.gov.it, ha chiarito che trovano applicazione, per le suddette attività, le procedure autorizzatorie fissate dal D.P.R. n.420/94.

Ciò comporta, quanto ai sub-procedimenti di questa Agenzia, che trova applicazione, seppure limitatamente alle nuove fattispecie sottoposte ad autorizzazione, la circolare n.2/D del 5.1.1995, prot.n.9407476/II/DCPC, tenendo conto dell'avvenuto trasferimento delle funzioni alle Regioni.

Sono superate, invece, le direttive in materia di semplificazione delle procedure autorizzative fissate dalle circolari n.117/D del 14.4.95, prot.n.9501619/II/DCPC, e n.293/D del 18.12.96, prot.n.6700/96/II/DCPC.

Per quanto concerne la trattazione, non ancora definita, di pratiche relative a modifiche della costituzione di impianti (ora liberalizzate), si fa presente che non si dovrà più dar corso al rilascio dei pareri previsti dalla disciplina previgente ma a quanto disposto al punto 2 del presente atto. Pertanto, qualora sia stata prescritta nei casi di specie l'osservanza di

determinate misure cautelative, le stesse saranno comunicate dall'UTF o Ufficio delle Dogane direttamente all'operatore interessato.

Allo stesso modo, per le volture di concessioni o per le locazioni di depositi, non si dovrà più procedere al rilascio dei nulla-osta ma a quanto previsto al sopradescritto punto 3.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 2005.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle direttive contenute nel presente atto.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis